

Procedimenti Amministrativi

Il comma 2 dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, rimette alla regolamentazione di ciascuna Amministrazione l'individuazione del termine finale dei procedimenti di competenza, che decorre dall'attivazione d'ufficio del procedimento, ovvero dalla ricezione dell'istanza, se il procedimento è ad iniziativa di parte (cittadini, imprese, portatori di interessi).

Nel caso in cui l'Amministrazione non provveda, il termine di conclusione del procedimento è per legge stabilito in 90 giorni.

In attuazione dell'art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale", l'elenco delle tipologie di procedimento e il termine per la conclusione di ciascun procedimento, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile del procedimento, nonché il responsabile del provvedimento finale sono pubblicati nel sito internet del Comune – sezione AMMINISTRAZIONE - UFFICI